Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3353

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CICOLANI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CARUSO, COSTA, LENNA, MALAN, OLIVA, SARO, Giancarlo SERAFINI, TOFANI e VICARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2012

Norme sul finanziamento delle infrastrutture strategiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale momento economico è, a detta di molti, il più difficile dal dopoguerra.

L'esigenza di contenimento della spesa per il rispetto degli impegni di pareggio di bilancio assunti in sede europea, inserita in una fase di recessione economica che limita le entrate, impedisce di fatto ogni politica di investimento e di crescita.

Il Paese sembra prigioniero di una contabilità pubblica che non offre soluzioni di crescita, se non in politiche derogatorie del pareggio di bilancio, da contrattare in sede europea.

Il presente disegno di legge tenta di dare una risposta all'interno delle attuali rigidità finanziarie, attraverso una qualificazione della spesa per investimenti e una sua tracciabilità all'interno del sistema contabile.

Gli obiettivi sono molteplici:

a) recuperare la capacità di una programmazione di primo livello, all'interno di un quadro comunitario, da inserire come obiettivo strategico all'interno della legge di stabilità;

b) avere la possibilità per questi investimenti qualificati di attivare procedure accelerate sia autorizzative, sia soprattutto di natura finanziaria (CIPE, Corte dei conti, finanziamenti europei, eccetera);

c) avere la possibilità di catturare e canalizzare all'interno di investimenti pubblici risorse private almeno dello stesso ordine di grandezza;

d) evidenziare all'interno del bilancio dello Stato i ritorni da questo tipo di investimenti, che dovrebbero rialimentare per l'esercizio successivo lo stesso Fondo per le opere strategiche o, comunque, obbligare il Governo estensore della manovra finanziaria a giustificare una diversa allocazione di tali proventi. Ciò evidentemente, di per sé, sarebbe un elemento che segnala la scopertura della spesa corrente e quindi metterebbe in luce la necessità di correggere l'eventuale *trend* negativo all'interno della stessa legge di stabilità.

In particolare, con l'articolo 1 si dispone, limitatamente alle opere strategiche, comprese quelle previste nelle reti di trasporto Ten-T, la tracciabilità di tutte le maggiori entrate erariali, imposte dirette, indirette e contributi sociali, derivanti dalle spese di volta in volta effettuate per la realizzazione di ogni singola infrastruttura. Infatti, ogni investimento che comporta per lo Stato una spesa genera entrate correnti che vanno dall'imposta sul reddito e dai contributi sociali sui redditi del personale impiegato, all'IVA sugli acquisti di materiale e servizi, alle accise sui carburanti e sull'energia consumati. Nei casi poi in cui l'opera venga realizzata con l'apporto di capitali privati i vantaggi per le entrate dello Stato non scontano alcuna maggiore spesa pubblica. La diversità rispetto ad altri tipi di investimento sta nella sua qualificazione, intesa soprattutto come capacità di migliorare sia la competitività, sia la capacità di integrazione nel sistema comunitario.

Dal semplice monitoraggio sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 30 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), attuato con l'introduzione del cosiddetto CUP, si passa ad una contabilità più circostanziata, le cui modalità sono definite con decreto ministeriale, e che mira ad individuare gli effetti immediati delle maggiori entrate per ogni anno finanziario.

L'articolo 2 prevede che nelle note preliminari al bilancio del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti vengano esposti, secondo lo schema contabile allegato al disegno di legge, i dati complessivi relativi a tutte le opere strategiche, distinguendo per ogni opera la quota parte di finanziamento pubblico e quella di finanziamento privato, la spesa di avanzamento lavori e le maggiori entrate conseguenti. In tal modo le maggiori entrate complessive tracciate rappresenteranno anno per anno un riferimento quantitativo minimo per il rifinanziamento con la legge di stabilità del Fondo per le opere strategiche.

Infine, l'articolo 3 avvia da subito una fase di sperimentazione, basata sugli stati di avanzamento dei lavori, utile a raccogliere informazioni sui possibili andamenti economici e contabili per il recupero di risorse finanziarie da investire nella realizzazione dei piani infrastrutturali strategici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tracciabilità delle entrate connesse con le opere realizzate con finanza di progetto)

1. Le opere finanziate a valere sul Fondo per le opere strategiche ricevono un Codice unico di progetto (CUP), assegnato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Analoga procedura si applica alle infrastrutture strategiche comprese nella rete trans-europea di trasporto TEN-T.

2. Le imprese che realizzano le opere di cui al comma 1 effettuano i versamenti di imposta assegnando il CUP alla quota di versamenti afferente il centro di costo relativo all'opera medesima. La procedura di versamento tracciato delle imposte di cui al periodo precedente si applica alle imposte dirette, indirette e contributi sociali.

3. Le modalità per attuare le disposizioni del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

(Destinazione delle maggiori entrate)

1. Nelle note preliminari al bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono esposte le informazioni raccolte sulla base della tracciabilità delle entrate per centri di costo definita ai sensi dell'articolo 1. In particolare è indicato, per ciascuna opera realizzata, l'importo complessivo dell'opera, con la quota di finanzia-

mento con capitale pubblico e l'eventuale quota proveniente dal capitale privato, lo stato di avanzamento, nonché il volume delle entrate tracciate ai sensi dell'articolo 1, secondo il modello di cui all'allegato 1.

2. La legge di stabilità provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a finanziare il Fondo per le opere strategiche prendendo come riferimento una quota della media ponderata e annualizzata del volume delle entrate tracciate, come risultanti dalle informazioni esposte ai sensi del comma 1. Finanziamenti inferiori sono adeguatamente motivati nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Art. 3.

(Sperimentazione per il 2012)

1. In attesa della piena implementazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri per l'individuazione di quote forfettarie di imputazione dei versamenti di imposta delle opere, basati sullo stato di avanzamento dei lavori.

2. Nelle note preliminari al bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2013 sono esposte le informazioni raccolte ed elaborate sulla base della sperimentazione di cui al presente articolo.

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1)

	Finanziamento pubblico	Finanziamento privato	Totale	Avanzamento lavori	Entrate tracciate
	(a)	*(b)*	*(c) = (a) + (b)*	*(d)*	*(f)*
Opera A					
....					
Opera F					
Totale	**Tot. Finanz. pubblico**	**Tot. Finanz. privato**	**Totale finanziamento**	**Totale avanza-mento lavori**	**Totale entrate tracciate**

€ 1,00